

Gazzetta ufficiale

C 303

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno

15 settembre 2015

Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

| | | |
|---------------|---|---|
| 2015/C 303/01 | Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina | 1 |
| 2015/C 303/02 | Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina | 2 |

Commissione europea

| | | |
|---------------|---------------------------------|---|
| 2015/C 303/03 | Tassi di cambio dell'euro | 3 |
|---------------|---------------------------------|---|

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

| | | |
|---------------|--|---|
| 2015/C 303/04 | Comunicato del governo della Repubblica di Polonia ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell'area «Zakrzewo» | 4 |
|---------------|--|---|

IT

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

| | | |
|---------------|--|---|
| 2015/C 303/05 | Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7761 — Permira/OTPP/GFKL Group/Lowell Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ | 7 |
|---------------|--|---|

ALTRI ATTI

Commissione europea

| | | |
|---------------|--|---|
| 2015/C 303/06 | Avviso destinato a Sofiane Ben Goumo, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2015/1517 della Commissione | 8 |
|---------------|--|---|

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2015/C 303/01)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato della decisione 2014/145/PESC ⁽¹⁾ del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1524 ⁽²⁾ del Consiglio, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 ⁽³⁾ del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 ⁽⁴⁾ del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone e le entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco di persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/145/PESC e dal regolamento (UE) n. 269/2014, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio, entro il 31 gennaio 2016, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 239 del 15.9.2015, pag. 157.

⁽³⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽⁴⁾ GUL 239 del 15.9.2015, pag. 30.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(2015/C 303/02)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾:

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽²⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 ⁽³⁾ del Consiglio.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C (Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità 1C della DG C che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIO
Email: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della decisione 2004/644/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.

⁽³⁾ GUL 239 del 15.9.2015, pag. 30.

⁽⁴⁾ GUL 296 del 21.9.2004, pag. 16.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

14 settembre 2015

(2015/C 303/03)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio | Moneta | Tasso di cambio | | |
|--------|---------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD | dollari USA | 1,1305 | CAD | dollari canadesi | 1,4983 |
| JPY | yen giapponesi | 136,04 | HKD | dollari di Hong Kong | 8,7615 |
| DKK | corone danesi | 7,4604 | NZD | dollari neozelandesi | 1,7905 |
| GBP | sterline inglesi | 0,73340 | SGD | dollari di Singapore | 1,5919 |
| SEK | corone svedesi | 9,3350 | KRW | won sudcoreani | 1 335,76 |
| CHF | franchi svizzeri | 1,0979 | ZAR | rand sudafricani | 15,3545 |
| ISK | corone islandesi | | CNY | renminbi Yuan cinese | 7,2008 |
| NOK | corone norvegesi | 9,2570 | HRK | kuna croata | 7,5470 |
| BGN | lev bulgari | 1,9558 | IDR | rupia indonesiana | 16 212,39 |
| CZK | corone ceche | 27,116 | MYR | ringgit malese | 4,8666 |
| HUF | fiorini ungheresi | 313,33 | PHP | peso filippino | 52,889 |
| PLN | zloty polacchi | 4,2097 | RUB | rublo russo | 76,4851 |
| RON | leu rumeni | 4,4175 | THB | baht thailandese | 40,743 |
| TRY | lire turche | 3,4695 | BRL | real brasiliano | 4,3678 |
| AUD | dollari australiani | 1,5874 | MXN | peso messicano | 18,9743 |
| | | | INR | rupia indiana | 75,0220 |

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicato del governo della Repubblica di Polonia ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell'area «Zakrzewo»

(2015/C 303/04)

Oggetto del procedimento è l'attribuzione della concessione per la prospezione e/o la ricerca di giacimenti di gas naturale nell'area «Zakrzewo» della regione della Grande Polonia.

| Nome | Blocco n. | Sistema del 1992 | |
|----------|---|------------------|------------|
| | | X | Y |
| Zakrzewo | parte del blocco della concessione n. 266 | 424 724,18 | 353 344,85 |
| | | 425 538,75 | 353 401,38 |
| | | 426 332,07 | 353 465,92 |
| | | 426 674,24 | 353 485,66 |
| | | 426 630,43 | 353 919,68 |
| | | 426 593,55 | 354 168,91 |
| | | 426 510,03 | 354 492,49 |
| | | 426 397,50 | 354 772,59 |
| | | 426 272,63 | 354 988,00 |
| | | 426 143,64 | 355 132,03 |
| | | 426 017,58 | 355 238,30 |
| | | 425 808,12 | 355 332,77 |
| | | 425 605,18 | 355 350,77 |
| | | 425 378,95 | 355 329,30 |
| | | 425 118,69 | 355 222,88 |
| | | 424 536,28 | 354 819,71 |
| | | 423 909,40 | 354 276,98 |
| | | 423 525,08 | 353 823,41 |
| | | 423 065,92 | 353 212,85 |

Le domande devono riguardare tale zona.

Le domande per l'attribuzione della concessione devono pervenire alla sede del ministero dell'Ambiente non oltre le ore 12 (CET/CEST) ed entro 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) la tecnologia proposta per la conduzione dei lavori (40 %);
- b) le capacità tecniche e finanziarie dell'offerente (50 %);
- c) l'importo della retribuzione proposta per la concessione dello sfruttamento delle miniere (10 %).

L'importo minimo richiesto per la concessione dello sfruttamento minerario per l'area «Zakrzewo» è il seguente:

1. in caso di prospezione di giacimenti di gas naturale;
 - nel periodo triennale di riferimento: 10 000,00 PLN annui;
 - nel quarto e quinto anno di applicazione dell'accordo per lo sfruttamento minerario: 10 000,00 PLN annui;
 - nel sesto anno di applicazione e successivi dell'accordo per lo sfruttamento minerario: 10 000,00 PLN annui;
2. in caso di ricerca di giacimenti di gas naturale;
 - nel periodo triennale di riferimento: 20 000,00 PLN annui;
 - nel quarto e quinto anno di applicazione dell'accordo per lo sfruttamento minerario: 20 000,00 PLN annui;
 - nel sesto anno di applicazione e successivi dell'accordo per lo sfruttamento minerario: 20 000,00 PLN annui;
3. in caso di prospezione e ricerca di giacimenti di gas naturale;
 - nel periodo quinquennale di riferimento: 30 000,00 PLN annui;
 - nel sesto, settimo e ottavo anno di applicazione dell'accordo per lo sfruttamento minerario: 30 000,00 PLN annui;
 - nel nono anno di applicazione e successivi dell'accordo per lo sfruttamento minerario: 30 000,00 PLN annui;

La procedura di comparazione delle offerte terminerà entro 6 mesi a decorrere dal termine per la presentazione delle offerte. I partecipanti alla procedura saranno informati per iscritto sull'esito della stessa.

Le offerte devono essere presentate in lingua polacca.

Al termine di una procedura che tiene conto della posizione degli organi competenti, l'autorità competente in materia di autorizzazioni attribuisce la concessione per la prospezione o la ricerca di giacimenti petroliferi e di gas naturale al vincitore e conclude con questi un accordo per la concessione dello sfruttamento minerario.

Per poter effettuare le attività di prospezione e/o la ricerca dei giacimenti di idrocarburi sul territorio della Polonia, l'impresa che si aggiudica l'appalto deve essere in possesso dei diritti di sfruttamento minerario e di una concessione.

Le offerte devono essere inviate a:

Ministerstwo Środowiska (ministero dell'Ambiente)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche»)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Varsavia
POLONIA

Per ulteriori informazioni consultare

- il sito Internet del ministero dell'Ambiente: www.mos.gov.pl
 - Dipartimento «Geologia e concessioni geologiche»
Ministerstwo Środowiska (Ministero dell'Ambiente)
ul. Wawelska 52/54
00-922 Varsavia
Polonia
tel. +48 223692449, fax +48 223692460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7761 — Permira/OTPP/GFKL Group/Lowell Group)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 303/05)

1. In data 4 settembre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione Permira Holdings Limited («Permira», Guernsey), attraverso la controllata Garfunkelux S.à.r.l., e Ontario Teachers' Pension Plan Board («OTPP», Canada) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Metis Bidco Limited e sue controllate al 100 % (collettivamente «gruppo Lowell», Regno Unito) e di Garfunkelux Holdco 1 S.à.r.l. e sue controllate al 100 % (collettivamente «gruppo GFKL», Germania).
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Permira: impresa di private equity che opera su scala mondiale in diversi settori con un potenziale di crescita e di investimento,
 - OTPP: società senza capitale azionario responsabile della gestione delle prestazioni pensionistiche e dell'investimento delle risorse dei fondi pensione per conto di insegnanti in Canada,
 - gruppo GFKL: presta servizi di recupero crediti al consumo in Germania,
 - gruppo Lowell: presta servizi di recupero crediti al consumo nel Regno Unito.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (fax +32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7761 — Permira/OTPP/GFKL Group/Lowell Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso destinato a Sofiane Ben Goumo, che è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2015/1517 della Commissione

(2015/C 303/06)

1. La posizione comune 2002/402/CFSP⁽¹⁾ invita l'Unione a congelare i capitali e le risorse economiche dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad essa associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

- Al-Qaeda;
- le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati a Al-Qaeda e
- le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o a» Al-Qaeda consistono, tra l'altro, nel:

- a) partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Qaeda o di qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
- b) fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;
- c) arruolare per uno qualsiasi di essi o
- d) sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2. Il 3 settembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l'aggiunta di Sofiane Ben Goumo all'elenco del Comitato per le sanzioni contro Al-Qaeda.

Sofiane Ben Goumo può presentare in qualsiasi momento al Mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una domanda di riesame della decisione con la quale è stato inserito nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson
Room TB-08041D
New York, NY 10017
STATI UNITI D'AMERICA
Tel. +1 2129632671
Fax +1 2129631300/3778
E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 4.

3. Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2015/1517 ⁽¹⁾, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽²⁾. La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge Sofiane Ben Goumo all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

- (1) congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis); e
- (2) divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4. L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento (UE) 2015/1517 possono presentare alla Commissione una domanda volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
«Misure restrittive»
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

5. Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento (UE) 2015/1517 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 239 del 15.9.2015, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT